

Legge federale sui brevetti d'invenzione

(Legge sui brevetti, LBI)

Avamprogetto

Modifica del [data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:

I

La legge del 25 giugno 1954² sui brevetti è modificata come segue:

Titolo

Legge federale
sui brevetti, modelli d'utilità e certificati protettivi complementari
(Legge sui brevetti, LBI)

Titolo prima dell'art. 1

Titolo primo: Brevetti

Capitolo 1: Disposizioni generali

Capo primo: Condizioni richieste per l'ottenimento del brevetto ed effetti del brevetto

Art. 1 cpv. 1

¹ Si rilasciano brevetti per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente.

Art. 4

Durante la procedura davanti all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), è considerato legittimato a chiedere il rilascio del brevetto il depositante.

Art. 5 cpv. 1–3

¹ Il depositante deve designare, per scritto, l'inventore all'IPI.

² La persona designata dal depositante è menzionata come inventore nel registro dei brevetti, nella pubblicazione della domanda di brevetto e del rilascio del brevetto, nonché nel fascicolo del brevetto.

³ Il capoverso 2 è applicabile per analogia quando un terzo produce una sentenza esecutiva, la quale accerti che l'inventore è lui e non la persona designata dal depositante.

Art. 6 cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo francese)

¹ La menzione prevista nell'articolo 5 capoverso 2 è omessa se l'inventore designato dal depositante vi rinuncia.

Art. 7 cpv. 3, frase introduttiva

Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di una domanda di brevetto o di modello d'utilità anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché:

Art. 7b lett. a e b

Se l'invenzione è stata resa accessibile al pubblico durante i sei mesi che precedono la data di deposito o la data di priorità, questa divulgazione non è compresa nello stato della tecnica se essa risulta direttamente o indirettamente:

- a. da un abuso evidente a svantaggio del depositante o del suo dante causa; oppure

¹ FF 20XX
² RS 232.14

- b. dal fatto che il depositante o il suo dante causa abbia esposto l'invenzione in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione del 22 novembre 1983³ concernente le esposizioni internazionali, e se il depositante l'ha dichiarato all'atto del deposito ed ha fornito in tempo utile i sufficienti documenti a sostegno.

Art. 12 cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco)

Art. 13 cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo tedesco)

Art. 16

Depositanti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883⁴ per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi), se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge.

Art. 17 cpv. 1, 1^{bis} e 1^{ter} (concerne soltanto il testo francese)

¹ Se l'invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto, di modello d'utilità o di certificato d'inventore effettuato o esplicante i suoi effetti in uno Stato Parte alla Convenzione di Parigi² o all'Accordo del 15 aprile 1994³ sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), secondo l'articolo 4 della Convenzione di Parigi tale deposito dà origine a un diritto di priorità. Questo diritto può essere rivendicato per la domanda di brevetto depositata in Svizzera per la medesima invenzione entro dodici mesi a decorrere dal primo deposito.⁴

^{1bis} È parificato al primo deposito in uno Stato parte della Convenzione di Parigi il primo deposito fatto in uno Stato che non ne fa parte ma accorda la reciprocità alla Svizzera.⁵

Art. 19 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 20a cpv. 2

² È invece ammesso ottenere, per la medesima invenzione, un brevetto e un modello d'utilità con la stessa data di deposito o di priorità.

Art. 24 cpv. 1 lett. a, b (concerne soltanto il testo francese) e c

¹ Il titolare di un brevetto può rinunciarvi parzialmente chiedendo all'IPI:

- c. di limitare in altro modo una rivendicazione indipendente; in questo caso, l'oggetto del brevetto modificato non può estendersi oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito e non può estendere il campo d'applicazione del brevetto.

Art. 25

Abrogato

Art. 26 cpv. 1 lett. c (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e c^{bis}, nonché 2 (concerne soltanto il testo francese)

¹ Su azione, il giudice dichiara nullo il brevetto se:

- c^{bis}. il campo d'applicazione materiale del brevetto è stato esteso; oppure

Art. 27 cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo francese)

³ *Abrogato*

Art. 29 cpv. 1 e 3 (concerne soltanto il testo francese)

¹ Quando la domanda di brevetto è stata depositata da un depositante che, secondo l'articolo 3, non aveva diritto al rilascio del brevetto, l'avente diritto può chiedere la cessione della domanda di brevetto oppure, se il brevetto è già stato rilasciato, chiedere la cessione del brevetto o promuovere l'azione per nullità.

Art. 30 cpv. 1 (concerne soltanto i testi tedesco e francese), 2 e 3

² Il convenuto può domandare, per le rivendicazioni eliminate, la costituzione di uno o più nuovi brevetti, i quali avranno come data di deposito quella del brevetto iniziale.

³ Una volta iscritta la cessione parziale nel registro dei brevetti, l'IPI assegna al convenuto un termine per domandare la costituzione di nuovi brevetti conformemente al capoverso 2; trascorso il termine, la domanda non può più essere accolta.

Art. 33 cpv. 2^{bis}

Concerne soltanto il testo tedesco

³ RS 0.945.11

⁴ RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

Art. 34 cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo tedesco)

¹ Il depositante o il titolare del brevetto può autorizzare terzi a utilizzare l'invenzione (concessione di licenze).

Art. 35 cpv. 1 e 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 46a cpv. 1, 2, secondo periodo (concerne soltanto il testo tedesco) e 4 lett. d (concerne soltanto il testo tedesco)

¹ Il depositante o il titolare del brevetto che non avesse osservato un termine previsto dalla legge o prescritto dall'IPI può chiedere a quest'ultimo il proseguimento della procedura.

Art. 47 cpv. 1

¹ Il depositante o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di osservare un termine previsto dalla legge o dall'ordinanza oppure prescritto dall'IPI è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore.

Art. 48 cpv. 1 lett. b (concerne soltanto il testo tedesco) e 3 (concerne soltanto il testo francese)

Titolo prima dell'art. 49

Capitolo 2: Rilascio del brevetto

Capo primo: La domanda di brevetto

Art. 49 cpv. 1 e 2, frase introduttiva

¹ Chi vuole ottenere un brevetto deve depositare una domanda presso l'IPI.

² La domanda consta di:

Art. 49a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b, nonché 2

¹ La domanda deve contenere indicazioni sulla fonte:

- a. delle risorse genetiche alle quali l'inventore o il depositante ha avuto accesso, sempre che l'invenzione si fondi direttamente su tali risorse;
- b. del sapere tradizionale di comunità indigene o locali sulle risorse genetiche alle quali l'inventore o il depositante ha avuto accesso, sempre che l'invenzione si fondi direttamente su tale sapere.

² Se la fonte non è nota né all'inventore né al depositante, quest'ultimo lo deve confermare per scritto.

Art. 50 cpv. 1

¹ L'invenzione deve essere spiegata, nella domanda, in modo che possa essere attuata da persona esperta.

Art. 50a cpv. 3

³ L'invenzione è considerata spiegata ai sensi dell'articolo 50 soltanto se il campione del materiale biologico è stato depositato, al più tardi alla data di deposito della domanda, presso un centro di deposito riconosciuto e la domanda, nella sua formulazione originaria, contiene indicazioni sul materiale biologico e il rinvio al deposito.

Art. 51 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 52 cpv. 1 frase introduttiva

Concerne soltanto il testo francese

Art. 56 cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo francese) e b, nonché 2 (concerne soltanto il testo francese) e 3

¹ È considerato data di deposito il giorno in cui è stato depositato l'ultimo dei seguenti elementi:

- b. indicazioni in base alle quali è possibile accertare l'identità del depositante;

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la lingua nella quale gli elementi di cui al capoverso 1 vanno depositati, la data di deposito e la pubblicazione, qualora una parte mancante della descrizione o un disegno mancante sia depositato successivamente, nonché la sostituzione della descrizione e dei disegni mediante il rinvio a una domanda depositata anteriormente.

Art. 57, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, b (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e c

¹ Una domanda risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore:

- c. nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella versione che ha determinato la data di deposito.

Art. 57a

F. Rapporto sullo stato della tecnica

- ¹ L'IPI si occupa di elaborare e pubblicare un rapporto sullo stato della tecnica relativo alla domanda
- ² Il rapporto è elaborato sulla base delle rivendicazioni di brevetto, tenendo conto in maniera adeguata della descrizione e, se del caso, dei disegni.
- ³ L'IPI può rinunciare a una ricerca sullo stato della tecnica.
- ⁴ Il Consiglio federale disciplina i compiti dell'IPI per la determinazione dello stato della tecnica.

Art. 58

G. Modifica degli atti tecnici

- ¹ Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al depositante va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici.
- ² Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda modificata si estenda oltre il contenuto della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito.

Art. 58a, titolo marginale, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. c nonché cpv. 2 e 3

H. Pubblicazione delle domande

- ¹ L'IPI pubblica le domande:
 - c. insieme al fascicolo del brevetto, se la decisione sul rilascio del brevetto ha effetto prima della scadenza del termine di cui alla lettera a.
- ² La pubblicazione contiene la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni, nonché l'estratto e il rapporto sullo stato della tecnica. Se il rapporto sullo stato della tecnica non è stato pubblicato insieme alla domanda, è pubblicato separatamente appena possibile.
- ³ Le domande possono essere pubblicate in inglese se gli atti tecnici di un primo deposito in Svizzera sono stati redatti in inglese.

Art. 59

A. Oggetto dell'esame

- ¹ Se l'oggetto di una domanda non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l'IPI ne informa il depositante, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.
- ² Se la domanda non soddisfa ad altre prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza, l'IPI assegna al depositante un termine per correggerne le manchevolezze.
- ⁴⁻⁶ *Abrogati*

Art. 59a cpv. 1, 3 e 4

- ¹ Se le condizioni per il rilascio del brevetto sono adempiute, l'IPI comunica al depositante che la procedura di esame è terminata.
- ³ L'IPI considera la domanda irricevibile se le manchevolezze notificate secondo l'articolo 59 capoverso 2 non sono corrette.
- ⁴ L'IPI respinge la domanda se non è stata ritirata nonostante che, per i motivi indicati nell'articolo 59 capoverso 1, sia escluso il rilascio del brevetto.

Art. 59c

C. Opposizione

- ¹ Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti, fare opposizione presso l'IPI contro un brevetto da esso rilasciato.
- ² L'opposizione può vertere soltanto sul fatto che:
 - a. l'oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1, 1a, 1b e 2;
 - b. l'invenzione non è esposta nel fascicolo del brevetto in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla; oppure
 - c. l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito.
- ³ Nel quadro dell'esame dell'opposizione l'IPI può esaminare anche motivi di opposizione che non sono stati fatti valere dall'opponente.
- ⁴ L'IPI revoca il brevetto, se l'opposizione è ammessa e contro il brevetto è stato fatto valere un motivo di opposizione, o lo mantiene modificandone la portata, se sono soddisfatte le condizioni legali.
- ⁵ Se l'opposizione viene ritirata, l'IPI può portare avanti la procedura.

Art. 59d

I. Modifica del brevetto

- ¹ La modifica delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni è ammessa solo se è resa necessaria da un motivo di opposizione ai sensi dell'articolo 59c della presente legge.
- ² Il brevetto non può essere modificato al punto da:
 - a. estenderne l'oggetto oltre il contenuto della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito; oppure
 - b. estenderne il campo d'applicazione materiale.

Inserire prima del titolo del capo 3

Art. 59e

¹ Ogni parte si fa carico delle spese cagionate.

² L'IPI può, per motivi di equità, definire una ripartizione delle spese diversa nella decisione sull'opposizione.

Art. 59f

¹ Il Consiglio federale disciplina i particolari della procedura.

² Può prevedere che sia utilizzata la lingua inglese, se le parti vi acconsentono. La decisione e le disposizioni procedurali sono redatte in ogni caso in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 60

¹ L'IPI rilascia il brevetto iscrivendolo nel registro dei brevetti.

² Il Consiglio federale specifica le indicazioni da iscrivere per i brevetti rilasciati.

³ Nel registro dei brevetti sono inoltre iscritte tutte le modificazioni nell'esistenza del brevetto o nel diritto al brevetto.

⁴ Se il brevetto è pubblicato in lingua inglese, il titolo dell'invenzione e l'estratto sono tradotti in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 61, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo tedesco), b e d

¹ L'IPI pubblica:

- b. l'iscrizione del brevetto nel registro dei brevetti e le indicazioni iscritte secondo l'articolo 60 capoverso 2;
- d. le modificazioni nell'esistenza del brevetto e nel diritto al brevetto iscritte nel registro.

Art. 63 cpv. 2

² Il fascicolo contiene la descrizione, le rivendicazioni, l'estratto e gli eventuali disegni, come anche le indicazioni iscritte secondo l'articolo 60 capoverso 2.

Art. 64

Abrogato

Art 65 cpv. 1, primo periodo (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv. 2

² Il Consiglio federale definisce i casi in cui la consultazione del fascicolo degli atti è concessa prima della pubblicazione della domanda di brevetto. In particolare disciplina anche la consultazione delle domande di brevetto considerate irricevibili, respinte o ritirate prima della loro pubblicazione.

Titolo prima dell'art. 66

Capitolo 3: Sanzione civile e penale***Capo primo: Disposizioni comuni alla protezione di diritto civile e di diritto penale****Art. 67 cpv. 1*

Concerne soltanto il testo francese

Art. 68

Concerne soltanto il testo francese

Art. 69 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 71

Concerne soltanto il testo francese

Art. 73 cpv. 3

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 74 n. 3, 4 (concerne soltanto il testo francese) e 6 (concerne soltanto i testi tedesco e francese)

Art. 82 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 86 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell'art. 87

Titolo secondo: Modelli d'utilità

Capitolo primo: Disposizioni generali

Art. 87

¹ Si rilasciano modelli d'utilità per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente.

² Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non è proteggibile con un modello d'utilità.

³ Non sono proteggibili con un modello d'utilità:

- a. le invenzioni secondo gli articoli 1a, 1b e 2;
- b. le sostanze e miscele chimiche e la loro utilizzazione;
- c. le invenzioni biotecnologiche;
- d. i procedimenti, l'applicazione di un procedimento o l'utilizzazione del prodotto come tale.

⁴ I modelli d'utilità sono rilasciati senza garanzia dello Stato.

Art. 88

¹ Se l'invenzione è stata resa accessibile al pubblico durante i sei mesi che precedono la data di deposito o la data di priorità, questa divulgazione non è compresa nello stato della tecnica se:

- a. essa risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente a svantaggio del depositante del suo dante causa; oppure
- b. essa è direttamente o indirettamente riconducibile al depositante o al suo dante causa.

² In caso di contestazione, l'onere della prova incombe al depositante o al titolare.

Art. 89

Il modello d'utilità dura al massimo fino allo spirare di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di modello d'utilità.

Capitolo 2: Modifica degli atti tecnici e oggetto dell'esame

Art. 90

¹ Fino alla decisione sulla registrazione di un modello d'utilità, il depositante può modificare gli atti tecnici.

² Gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale da estendere l'oggetto della domanda modificata oltre il contenuto della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito.

Art. 91

¹ L'IPI respinge la domanda, se l'oggetto della stessa è escluso dalla protezione secondo l'articolo 87 capoverso 3.

² L'IPI respinge la domanda, se la stessa non soddisfa manifestamente le condizioni di cui all'articolo 87 capoversi 1 e 2.

³ Il depositante e chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 65 può chiedere, pagando una tassa, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica.

Capitolo 3: Scissione

Art. 92

¹ Per una domanda di modello d'utilità successiva per la stessa invenzione il depositante può rivendicare la data del deposito della sua domanda di brevetto anteriore.

² Possono essere considerate domande di brevetto anteriori secondo il capoverso 1

- a. le domande di brevetto svizzero;
- b. le domande di brevetto europeo e le domande di brevetto internazionale che esplicano i loro effetti in Svizzera.

³ La domanda di modello d'utilità successiva può essere presentata fintanto che la domanda di brevetto anteriore è ancora pendente, al più tardi però alla fine del decimo anno a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto.

⁴ Una domanda di modello d'utilità successiva con rivendicazione della data di deposito della domanda di brevetto anteriore è valida unicamente nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito.

⁵ Un diritto di priorità rivendicato per la domanda di brevetto resta valido per la domanda di modello d'utilità.

Capitolo 4: Cancellazione e modifica del modello d'utilità; spese ripetibili e procedura

Art. 93

- A. Cancellazione
- ¹ Chiunque può, dopo la pubblicazione della registrazione del modello d'utilità, presentare all'IPI una domanda di cancellazione del modello d'utilità rilasciato.
- ² La domanda di cancellazione può vertere soltanto sul fatto che:
- l'oggetto del modello d'utilità è escluso dalla protezione secondo l'articolo 87; oppure
 - l'invenzione non è esposta nel fascicolo del modello d'utilità in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla; oppure
 - l'oggetto del modello d'utilità si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto o di modello d'utilità nella versione che ha determinato la data di deposito.
- ³ Nel quadro dell'esame della domanda di cancellazione, l'IPI può esaminare anche motivi di cancellazione che non sono stati fatti valere dal richiedente.
- ⁴ L'IPI cancella il modello d'utilità se la domanda di cancellazione è ammessa e contro il modello d'utilità è stato fatto valere un motivo di cancellazione o mantiene il modello d'utilità modificandone la portata se sono soddisfatte le condizioni legali.
- ⁵ Se la domanda di cancellazione è ritirata l'IPI può portare avanti la procedura.

Art. 94

- B. Modifica del modello d'utilità
- ¹ La modifica delle rivendicazioni del modello d'utilità, della descrizione e dei disegni è ammessa solo se è resa necessaria da un motivo di cancellazione ai sensi dell'articolo 93.
- ² Il modello d'utilità non può essere modificato al punto da:
- estenderne l'oggetto oltre il contenuto della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito; oppure
 - estenderne il campo d'applicazione materiale.

Art. 95

- C. Spese ripetibili
- ¹ Ogni parte si fa carico delle spese cagionate.
- ² L'IPI può, per motivi di equità, definire una ripartizione delle spese diversa nella decisione sulla cancellazione.

Art. 96

- D. Procedura
- ¹ Il Consiglio federale disciplina i particolari della procedura.
- ² Può prevedere che sia utilizzata la lingua inglese, se le parti vi acconsentono. La decisione e le disposizioni procedurali sono redatte in ogni caso in una lingua ufficiale svizzera.

Capitolo 5: Registro dei modelli d'utilità, pubblicazione e fascicolo del modello d'utilità*Art. 97*

- A. Registro dei modelli d'utilità
- ¹ L'IPI rilascia il modello d'utilità iscrivendolo nel registro dei modelli d'utilità.
- ² Il Consiglio federale decide quali indicazioni devono essere iscritte nel registro dei modelli d'utilità.

Art. 98

- B. Procedura, registro, pubblicazioni
- ¹ Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei modelli d'utilità, la loro iscrizione nel registro dei modelli d'utilità nonché le pubblicazioni dell'IPI.
- ² Se il modello d'utilità è pubblicato in inglese, il titolo dell'invenzione e l'estratto sono tradotti in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 99

- C. Fascicolo del modello d'utilità
- ¹ L'IPI emette un fascicolo per ogni modello d'utilità rilasciato.
- ² Il fascicolo contiene la descrizione, le rivendicazioni, l'estratto, gli eventuali disegni, come anche le indicazioni contenute nel registro secondo l'articolo 97 capoverso 2.

Capitolo 6: Tasse*Art. 100*

Per ottenere o mantenere in vigore un modello d'utilità e affinché particolari domande siano trattate, devono essere pagate le tasse previste nell'ordinanza.

Capitolo 7: Nullità*Art. 101*

¹ Le cause di nullità secondo l'articolo 26 si applicano per analogia ai modelli d'utilità.

² Su azione, il giudice dichiara inoltre nullo il modello d'utilità se il suo oggetto non è proteggibile con un modello d'utilità secondo l'articolo 87 capoverso 3.

Capitolo 8: Diritto applicabile

Art. 102

Le disposizioni del titolo primo della presente legge si applicano per analogia, nella misura in cui le disposizioni relative ai modelli d'utilità non prevedano altrimenti.

Titolo prima dell'art. 109

Titolo terzo: domande di brevetto europeo e brevetti europei

Capitolo primo: Diritto applicabile

Art. 109, titolo, nonché cpv. 2 e 3

Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell'art. 110

Capitolo 2: Effetti della domanda di brevetto europeo e del brevetto europeo nonché modificazioni nell'esistenza del brevetto europeo

Art. 110

La domanda di brevetto europeo alla quale è stata riconosciuta una data di deposito e il brevetto europeo esplicano in Svizzera i medesimi effetti di una domanda di brevetto presentata in debita forma all'IPI e di un brevetto rilasciato da quest'ultimo.

Art. 111 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell'art. 117

Capitolo 3: Amministrazione del brevetto europeo

Titolo prima dell'art. 121

Capitolo 4: Trasformazione della domanda di brevetto europeo

Art. 121 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. b (concerne soltanto il testo francese)

Art. 122 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 123

Se la lingua nella quale è redatto il testo iniziale della domanda di brevetto europeo non è una lingua ufficiale svizzera, l'IPI assegna al depositante un termine per presentarne una traduzione in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 124, titolo marginale (concerne soltanto il testo francese), nonché, cpv. 1 (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e 2 (concerne soltanto il testo tedesco)

Titolo prima dell'art. 125

Capitolo 5: Disposizioni concernenti la protezione di diritto civile e di diritto penale

Art. 125 cpv. 3

³ È invece ammesso ottenere, per la medesima invenzione, un brevetto europeo esplicante i suoi effetti in Svizzera e un modello d'utilità con la stessa data di deposito o di priorità.

Art. 126 cpv. 3

³ È invece ammesso ottenere, per la medesima invenzione, un brevetto derivato da una domanda di brevetto europeo trasformata e da un modello d'utilità con la stessa data di deposito o di priorità..

Titolo prima dell'art. 130

Capitolo 6: Rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti

Titolo prima dell'art. 131

Titolo quarto: Domande internazionali di brevetto

Capitolo primo: Diritto applicabile

Art. 131, titolo, nonché cpv. 1–3

Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell'art. 132

Capitolo 2: Domande depositate in Svizzera

Art. 132

Concerne soltanto il testo francese

Art. 133 cpv. 1 e 2

Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell'art. 134

Capitolo 6: Domande che designano la Svizzera; ufficio eletto

Art. 134

Concerne soltanto il testo francese

Art. 135

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 135a

II. Pubblicazione ¹ La pubblicazione di una domanda internazionale secondo l'articolo 135 in una lingua ufficiale svizzera o in inglese effettuata conformemente all'articolo 21 del Trattato di cooperazione⁵ sostituisce la pubblicazione della domanda di brevetto svizzero.

² Se la domanda internazionale è pubblicata in una lingua che non è menzionata all'articolo 1, è necessario presentare all'IPI una traduzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. L'IPI pubblica la traduzione.

³ Il rapporto di ricerca internazionale elaborato per una domanda internazionale o la dichiarazione che lo sostituisce secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettera a del Trattato di cooperazione e la loro pubblicazione internazionale conformemente all'articolo 21 del Trattato di cooperazione sostituiscono il rapporto di cui all'articolo 57a o la dichiarazione secondo il disciplinamento che il Consiglio federale emana in virtù dell'articolo 57a capoverso 4.

Art. 136, titolo marginale

III. Diritto di priorità

Art. 137

IV. Protezione provvisoria

L'articolo 111 della presente legge è applicabile per analogia alle domande internazionali pubblicate secondo l'articolo 21 del Trattato di cooperazione⁶, per le quali l'IPI funge da ufficio designato.

Art. 138 lett. d

C. Condizioni formali

Il depositante, entro 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità, è tenuto nei confronti dell'IPI a:

- d. presentare una traduzione secondo l'articolo 135a capoverso 2, se la domanda internazionale non è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 139

F. Rapporto complementare sullo stato della tecnica

¹ L'IPI elabora un rapporto complementare sullo stato della tecnica per ogni domanda internazionale secondo l'articolo 135.

² L'IPI può rinunciare a elaborare un rapporto complementare.

⁵ RS 0.232.141.1

⁶ RS 0.232.141.1

Art. 140 cpv. 3

³ È invece ammesso ottenere, per la medesima invenzione, un brevetto derivato da una domanda internazionale e un modello d'utilità con la stessa data di priorità.

Titolo prima dell'art. 140a

Titolo quinto: Certificati protettivi complementari

Capitolo primo: Certificati protettivi complementari per medicinali

Art. 140f cpv. 2

² In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile.

Art. 140g

L'IPI rilascia il certificato iscrivendolo nel registro dei certificati protettivi complementari.

Art. 140h

Per ottenere o mantenere in vigore un certificato e affinché particolari domande siano trattate, devono essere pagate le tasse previste nell'ordinanza.

Art. 140l cpv. 1

¹ Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei certificati protettivi complementari nonché le pubblicazioni dell'IPI.

Art. 140m

Le disposizioni dei titoli primo e terzo si applicano per analogia, nella misura in cui le disposizioni relative ai certificati non prevedano altrimenti.

Titolo prima dell'art. 140n

Capitolo 2: Proroga della validità dei certificati protettivi complementari per medicinali

Art. 140o cpv. 2

² In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile.

Art. 140p

L'IPI proroga la validità del certificato mediante la sua iscrizione nel registro dei certificati protettivi complementari.

Art. 140s cpv. 1

¹ Il Consiglio federale disciplina la procedura di proroga della validità dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei certificati protettivi complementari nonché le pubblicazioni dell'IPI.

Titolo prima dell'art. 140t

Capitolo 3: Certificati protettivi complementari pediatrici per medicinali

Art. 140v cpv. 2

² In caso di inosservanza del termine, l'IPI dichiara la richiesta irricevibile.

Titolo prima dell'art. 140z

Capitolo 4: Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari

Titolo prima dell'art. 141

Titolo sesto: Disposizioni finali

Art. 150

F. Disposizioni transitorie relative alla modifica della presente legge del ... / I Domande di brevetto

- ¹ Le domande di brevetto pendenti alla data dell'entrata in vigore della modifica del (...) della presente legge sono rette dal nuovo diritto, a decorrere da tale data.
- ² Se la tassa d'esame è stata pagata prima dell'entrata in vigore della modifica di cui al capoverso 1 e se la domanda di brevetto non è sospesa al momento dell'entrata in vigore, l'oggetto dell'esame secondo l'articolo 59 è retto dal diritto previgente e l'articolo 57a non è applicabile.
- ³ Per le domande di brevetto di cui al capoverso 2 il depositante può dichiarare che siano esaminate secondo il nuovo diritto.
- ⁴ Le domande di brevetto di cui al capoverso 2 esaminate secondo il diritto previgente non sono considerate domande di brevetto anteriori ai sensi dell'articolo 92.
- ⁵ Le domande di brevetto sospese dopo l'entrata in vigore della modifica di cui al capoverso 1 sono in ogni caso rette dal nuovo diritto.

Art. 151

I brevetti non ancora estinti alla data dell'entrata in vigore della modifica del (...) della presente legge sono retti dal nuovo diritto, a decorrere da tale data. Le cause di nullità continuano a essere rette dal diritto previgente.

II. Cause di nullità

Art. 152

Per i brevetti, il cui oggetto dell'esame secondo l'articolo 59 è retto dal diritto previgente, anche i motivi di opposizione sono retti dal diritto previgente.

III. Motivi di opposizione

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(n. II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 13 dicembre 2002⁷ sul Parlamento

Art. 40a cpv. 3^{bis}

^{3bis} Bada affinché tra i giudici del Tribunale amministrativo federale ce ne siano che abbiano conoscenze tecniche.

2. Legge federale del 24 marzo 1995⁸ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale

Art. 2 cpv. 1 lett. a

¹ L'IPI adempie i seguenti compiti:

- a. cura la preparazione e l'esecuzione di atti legislativi concernenti i brevetti, i modelli d'utilità, i certificati protettivi complementari, la protezione di design, i diritti d'autore e diritti affini, le topografie di semi-conduttori, i marchi e le indicazioni di provenienza, gli stemmi e altri segni pubblici nonché di altri atti legislativi in materia di proprietà intellettuale, sempre che non siano di competenza di altre unità amministrative della Confederazione;

Art. 2 cpv. 3 e 3^{bis}

³ L'IPI collabora con l'Organizzazione europea dei brevetti, con altre organizzazioni internazionali nonché con organizzazioni e uffici svizzeri ed esteri.

^{3bis} Nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera f e capoverso 3, l'IPI può concludere trattati internazionali di portata limitata. Coordina detti trattati con le altre autorità federali attive nel settore della cooperazione internazionale e con le organizzazioni e gli uffici di cui al capoverso 3.

⁷ RS 171.10

⁸ RS 172.010.31

3. Legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa

Art. 21 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Gli scritti indirizzati all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI)³ non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.

Art. 24 cpv. 2

² Il capoverso 1 non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti, modelli d'utilità e certificati protettivi complementari nei confronti dell'IPI.

4. Legge del 17 giugno 2005¹⁰ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 24, secondo periodo

... Se la situazione reale lo richiede, un giudice con conoscenze tecniche siede nel collegio giudicante chiamato a decidere sui ricorsi secondo la legge del 25 giugno 1954¹¹ sui brevetti (LBI).

Art. 39 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese), 2 e 2^{bis}

² Il giudice dell'istruzione procede all'audizione di testimoni, alle ispezioni oculari e all'interrogatorio delle parti insieme con un secondo giudice.

^{2bis} In caso di ricorso secondo la LBI¹², può in qualsiasi momento fare appello a un giudice con conoscenze tecniche.

Art. 39a *Lingua della procedura*

La lingua della procedura è stabilita in funzione dell'articolo 33a PA¹³. In caso di ricorso secondo la LBI¹⁴, si applica inoltre l'articolo 36 capoverso 3 della legge del 20 marzo 2009¹⁵ sul Tribunale federale dei brevetti.

5. Legge sul Tribunale federale dei brevetti del 20 marzo 2009¹⁶

Art. 1 cpv. 1

¹ Il Tribunale federale dei brevetti è il tribunale dei brevetti di primo grado della Confederazione in materia di brevetti, modelli d'utilità e certificati protettivi complementari.

Art. 26 cpv. 1 lett. a, 2, primo periodo, 3, primo periodo, nonché 4

¹ Al Tribunale federale dei brevetti competono esclusivamente:

- a. il giudizio delle azioni concernenti la validità, la violazione e il rilascio di una licenza di brevetti, modelli d'utilità e certificati protettivi complementari;

² Gli competono anche altre azioni civili riguardanti i brevetti, i modelli d'utilità e i certificati protettivi complementari, in particolare quelle riguardanti il diritto a tali titoli di protezione o la loro cessione.

³ Il giudice cantonale che deve giudicare la nullità o la violazione del brevetto, del modello d'utilità o del certificato protettivo complementare in via pregiudiziale o in via d'eccezione assegna alle parti un termine adeguato per promuovere dinanzi al Tribunale federale dei brevetti l'azione per violazione o l'azione concernente la validità del titolo di protezione.

⁴ Se il convenuto propone dinanzi al giudice cantonale una domanda riconvenzionale di nullità o di violazione del brevetto, del modello d'utilità o del certificato protettivo complementare, questi deferisce al Tribunale federale dei brevetti sia l'azione sia la domanda riconvenzionale.

Art. 29 cpv. 1

¹ Nei procedimenti volti ad appurare la validità di un brevetto, di un modello d'utilità o di un certificato protettivo complementare i consulenti in brevetti ai sensi dell'articolo 2 della legge del 20 marzo 2009¹⁷ sui consulenti in brevetti possono rappresentare le parti dinanzi al Tribunale federale dei brevetti, purché esercitino la professione di consulente in brevetti a titolo indipendente.

⁹ RS 172.021

¹⁰ RS 173.32

¹¹ RS 232.14

¹² RS 232.14

¹³ RS 172.021

¹⁴ RS 232.14

¹⁵ RS 173.41

¹⁶ RS 173.41

¹⁷ RS 935.62

6. Legge federale del 14 dicembre 1990¹⁸ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 24a cpv. 2 lett. a^{bis}

² Sono considerati diritti analoghi:

a^{bis} i modelli d'utilità secondo la legge del 25 giugno 1954 sui brevetti;

7. Legge del 20 marzo 2009¹⁹ sui consulenti in brevetti

Art. 1 cpv. 2

² Si applica alle persone che esercitano in Svizzera la consulenza o la rappresentanza in materia di brevetti, modelli d'utilità e certificati protettivi complementari usando un titolo professionale di cui al capoverso 1 lettera a o c.

¹⁸ RS 642.14

¹⁹ RS 935.62